COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.7.2004
COM(2004) 500 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sulle decisioni della Commissione del 7 luglio 2004 relative ai piani nazionali di assegnazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra notificati da Austria, Danimarca, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e Regno Unito a norma della direttiva 2003/87/CE

1. INTRODUZIONE

La lotta ai cambiamenti climatici rappresenta un obiettivo importante per l'Unione europea, che ha deciso a tal fine di adempiere agli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto, un accordo multilaterale volto appunto ad affrontare questo problema mondiale mediante la cooperazione multilaterale. In stretta collaborazione con gli Stati membri, l'industria, la società civile e il mondo accademico è stato elaborato un programma europeo per il cambiamento climatico (*European Climate Change Programme* - ECCP) per aiutare l'UE ad adempiere in modo efficace sotto il profilo dei costi agli impegni da essa contratti in forza del protocollo di Kyoto. Una delle proposte essenziali dell'ECCP riguarda la creazione di un sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra onde consentire all'Unione europea di ridurre le emissioni di tali gas in maniera efficace sotto il profilo dei costi. Nel 2003 il Consiglio e il Parlamento hanno adottato la direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione all'interno dell'Unione a decorrere dal gennaio 2005.

La prima fase dello scambio delle quote di emissione all'interno dell'Unione riguarda le emissioni di CO_2 prodotte da oltre 12 000 impianti. Ogni Stato membro deve elaborare un piano nazionale di assegnazione delle quote trasferibili; tale piano deve essere poi notificato alla Commissione, che lo valuta in base ai criteri stabiliti dalla direttiva e che, sempre in base alla direttiva, ha la facoltà di respingerlo in tutto o in parte. Per aiutare gli Stati membri a predisporre i piani di assegnazione, la Commissione ha elaborato orientamenti[1] relativi all'applicazione dei criteri stabiliti nella direttiva.

La presente comunicazione fornisce un resoconto della valutazione compiuta dalla Commissione in relazione a otto piani nazionali, ed è accompagnata dalle decisioni destinate a ciascuno Stato membro. Uno dei motivi per i quali la direttiva ha affidato alla Commissione l'incarico di valutare i piani nazionali di assegnazione è quello di verificare che, prima che lo scambio delle quote abbia inizio, i criteri stabiliti dalla direttiva siano stati correttamente applicati nella distribuzione delle quote trasferibili. Nell'ambito del mercato interno unico e del sistema comunitario unico di scambio delle quote di emissione è importante evitare il pericolo di distorsioni della concorrenza derivanti da una scorretta applicazione della direttiva o del trattato. È la prima volta che viene realizzato un sistema per lo scambio delle quote di emissione su scala comunitaria e il primo periodo di scambio, che va dal 2005 al 2007, è considerato una "fase di apprendimento". Tuttavia, se gli Stati membri assegnassero più quote rispetto alla quantità probabile di emissioni effettive degli impianti considerati, i benefici ambientali della direttiva sarebbero scarsi o inesistenti: ne risulterebbe ostacolata la messa a punto di tecnologie nuove e pulite e ne sarebbe compromesso lo sviluppo di un mercato dinamico e fluido.

---

[1] Comunicazione sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell'applicazione dei criteri elencati all'allegato III della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (COM(2003) 830 def. del 7 gennaio 2004). Cfr. in particolare i punti da 48 a 64.

2. NUMERO DEI PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE PRESENTATI

Al 25 giugno 2004, 16 Stati membri avevano notificato alla Commissione il proprio piano nazionale di assegnazione; otto di questi piani (cfr. la tabella 1) sono sufficientemente completi da consentire alla Commissione di prendere una decisione sulla loro compatibilità con la direttiva. I piani in questione corrispondono a circa la metà della quantità complessiva stimata delle quote per il primo periodo di scambio.

Tabella 1

Stato membro	Quantità totale prevista per il periodo (in tonnellate)
Austria	98 242 719
Danimarca	100 500 000
Germania	1 499 000 000
Irlanda	66 960 000
Paesi Bassi	285 900 000
Slovenia	26 329 969
Svezia	68 700 000
Regno Unito	736 000 000
Totale	2 881 632 688

3. VALUTAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE

Ciascuno dei piani nazionali di assegnazione pervenuti è stato analizzato dettagliatamente. In base alla direttiva, la Commissione è tenuta a valutarli secondo i criteri indicati nell'allegato III della medesima; in sede di analisi la Commissione ha individuato vari aspetti, la cui compatibilità con i suddetti criteri è stata esaminata in maniera dettagliata nell'ambito delle seguenti voci principali:

- coerenza con gli impegni assunti da ciascuno Stato membro nell'ambito del protocollo di Kyoto ("percorso verso gli obiettivi di Kyoto");
- adeguamenti a posteriori;
- regole sui trasferimenti;
- caratteristiche e gestione delle riserve destinate ai nuovi entranti;
- altri aspetti specifici dei singoli piani (compresa la coerenza con altre normative comunitarie).

Ognuno di questi aspetti è illustrato in modo più approfondito nelle sezioni che seguono.

3.1. Coerenza con il percorso verso gli obiettivi di Kyoto

La direttiva è stata adottata per consentire agli Stati membri di adempiere in maniera efficace sotto il profilo dei costi agli impegni da essi assunti ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra: i criteri 1 e 2 dell'allegato III sono perciò fondamentali per l'elaborazione dei piani nazionali di assegnazione.

Per il periodo 2005-2007, il criterio 1 stabilisce che ciascuno Stato membro deve presentare un piano in base al quale la quantità totale di quote deve essere "conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto".

Nel determinare la quantità totale delle quote occorre rispettare i criteri da 1 a 5. La quantità totale delle quote non può superare il livello presumibilmente necessario per la rigorosa applicazione dei criteri dell'allegato III; uno Stato membro non deve assegnare più quote di quelle necessarie o giustificate dai criteri più restrittivi. L'applicazione di criteri o elementi facoltativi non può comportare l'aumento della quantità totale delle quote.

Qualora il percorso verso gli obiettivi di Kyoto contempli il ricorso ai meccanismi flessibili, il documento di orientamento precisa che gli Stati membri interessati devono motivare l'intenzione di avvalersi di tali meccanismi e sottolinea che "la Commissione baserà la propria valutazione in particolare sullo stato di avanzamento della normativa in materia o delle disposizioni di attuazione a livello nazionale".

Nel valutare la coerenza dei piani con il percorso verso gli obiettivi di Kyoto, la Commissione ha tenuto conto degli aspetti seguenti:

- progressi effettivi e previsti dello Stato membro;
- stato di preparazione e di applicazione delle misure per l'acquisto, finanziato dallo Stato, delle unità di riduzione delle emissioni ("unità di Kyoto") e ruolo di tali misure nel piano;
- stato di preparazione e di applicazione delle misure nei settori esclusi dallo scambio, ivi compresi i trasporti, e ruolo di tali misure nel piano.

Quattro dei piani valutati prevedono l'acquisto di unità di Kyoto finanziato dallo Stato: l'Austria, la Danimarca, l'Irlanda e i Paesi Bassi intendono acquistare fino a 172 milioni di unità di Kyoto[2].

Come previsto dal documento di orientamento, la Commissione ha esaminato le motivazioni addotte per giustificare l'intenzione di ricorrere ai meccanismi di Kyoto, basando la propria valutazione in particolare sullo stato di avanzamento della normativa in materia e delle disposizioni di attuazione a livello nazionale. Nel valutare lo stato di avanzamento, la Commissione ha tenuto conto degli aspetti seguenti:

---

[2] E precisamente: l'Austria 35 milioni, la Danimarca 18,5 milioni, l'Irlanda 18,5 milioni e i Paesi Bassi 100 milioni.

a) il piano indica quante unità di Kyoto intende acquistare lo Stato membro per il periodo 2008-2012?

b) Il piano indica quali unità di Kyoto (JI - *Joint Implementation*, CDM - *Clean Development Mechanism* e scambio internazionale delle quote di emissione) saranno utilizzate, e in che misura?

c) Il piano contiene informazioni sullo stato di avanzamento della normativa in materia?

d) Lo Stato membro ha designato un'autorità nazionale e ne ha dato notifica all'ONU?

e) Il piano evidenzia l'esistenza di disposizioni di attuazione (programmi operativi, decisioni istituzionali) a livello nazionale?

f) Sono stati firmati contratti o avviate gare per l'acquisto di crediti di emissione?

g) Lo Stato membro ha istituito fondi per l'acquisto dei crediti (*carbon purchase funds*) o ha erogato contributi finanziari a tali organismi?

h) Il piano specifica l'entità delle risorse finanziarie attualmente impegnate?

I risultati sono sintetizzati nella tabella 2.

Tabella 2

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Quantità totale (Mt)	**Indicazione del tipo di unità**	**Norma-tiva in vigore**	**Autorità nazionale designata**	**Programma operativo**	**Contratti**	**Contributi a fondi JI/CDM**	**Somma impegnata (e corrispondente prezzo per tonnellata)**
Austria	35	**No**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**No**	288 milioni di euro (8,20 euro)
Danimarca	18,5	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	126 milioni di euro (6,70 euro)
Irlanda	18,5	**No**	**No**	**No**	**No**	**No**	**No**	**No**
Paesi Bassi	100	**No**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	736 milioni di euro (7,30 euro)

La Commissione ritiene che l'intenzione di ricorrere ai meccanismi di Kyoto non sia debitamente motivata qualora lo Stato membro interessato non abbia firmato contratti o avviato gare per l'acquisto di crediti di emissione, non abbia designato un'autorità nazionale,

non abbia istituito un programma operativo e non abbia impegnato risorse di bilancio o ne abbia impegnate in quantità insufficiente.

La mancata motivazione da parte di uno Stato membro dell'intenzione di ricorrere ai meccanismi è in contrasto con il criterio 1 per quanto riguarda la parte della quantità totale di quote prevista che è incorporata nel percorso ed è assegnata sulla base del ricorso previsto ai meccanismi; per determinare questa parte, occorre prendere in considerazione la proporzione delle emissioni totali rappresentate dal sistema di scambio rispetto alle emissioni provenienti dalle fonti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

La Commissione ritiene che l'Austria, la Danimarca e i Paesi Bassi abbiano motivato in maniera soddisfacente il previsto ricorso ai meccanismi.

Viceversa l'Irlanda, pur dichiarando l'intenzione di acquistare 18,5 milioni di unità di Kyoto, non ha indicato di quali meccanismi intenda avvalersi e in quale misura, non si è dotata di una base giuridica, non ha designato un'autorità nazionale, non ha predisposto un programma operativo, non ha firmato contratti né avviato gare per l'acquisto di crediti di emissione, non ha concesso contributi a fondi per l'acquisto di crediti e non ha ancora impegnato risorse di bilancio. Il 6 luglio le autorità irlandesi hanno comunicato alla Commissione il proprio impegno a predisporre un programma operativo entro il 30 novembre 2004, a designare un'autorità nazionale e a darne notifica al Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) entro il 30 novembre 2004 e a stanziare risorse nel bilancio per il 2005. Alla luce di queste modifiche e della riduzione della quantità totale delle quote, la Commissione ritiene che il piano irlandese soddisfi il criterio 1.

In base alla decisione 2002/358/CE del Consiglio, la Danimarca ha l'obbligo giuridico di ridurre del 21% le emissioni nel periodo 2008-2012 rispetto al livello del 1990. Secondo il piano danese, in base alle attuali conoscenze ciò corrisponde a una media annuale di emissioni pari a 54,9 milioni di tonnellate di CO_2 equivalenti nel 2008-2012. La Danimarca ha tuttavia formulato alcune ipotesi, cui fa riferimento una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione riguardo alla decisione 2002/358/CE, in base alle quali è calcolato un obiettivo alternativo corrispondente a una media annua di 59,7 milioni di tonnellate di CO_2 equivalenti[3]. Qualora non si concretizzi l'ipotesi da essa formulata in relazione all'obiettivo, la Danimarca si è impegnata a realizzare le ulteriori riduzioni necessarie mediante misure nazionali o ricorrendo ai meccanismi flessibili.

Ove uno Stato membro abbia basato il proprio piano nazionale di assegnazione su proiezioni relative all'andamento delle emissioni nel periodo 2005-2007 per le attività contemplate dal sistema, la Commissione ha valutato attentamente tali proiezioni tenendo conto delle principali ipotesi formulate.

La Commissione ha confrontato i tassi di crescita della produzione e delle emissioni dei settori che partecipano al sistema di scambio con i tassi generali di crescita economica indicati nel piano o forniti da fonti indipendenti e attendibili. Laddove un dato tasso di crescita dei settori contemplati dal sistema di scambio è risultato superiore al tasso generale di crescita economica, la Commissione ha valutato la giustificazione della maggiore crescita ipotizzata nel settore partecipante al sistema di scambio rispetto all'economia nel suo insieme, tenuto conto del passaggio strutturale in atto in molti Stati membri dal settore secondario al terziario.

---

[3] Cfr. la tabella 0.1 del piano di assegnazione danese.

La Commissione si è sforzata di confrontare in maniera equa i dati dei diversi Stati membri malgrado le differenze di qualità dei dati contenuti nei vari piani.

Laddove le proiezioni relative all'andamento delle emissioni hanno evidenziato un aumento delle emissioni prodotte dalle attività contemplate dal sistema di scambio, la Commissione ha valutato la quantità di quote di cui è prevista l'assegnazione agli impianti esistenti in relazione alle emissioni effettive recenti, la quantità di quote di cui è prevista, in conformità del punto 54 del documento di orientamento, l'assegnazione a nuovi entranti noti e la quantità di quote che si prevede di assegnare a una riserva destinata ai nuovi entranti.

Qualora da tale valutazione risulti che lo Stato membro intende assegnare agli impianti esistenti più quote rispetto alle emissioni del periodo di riferimento, la Commissione ha valutato in quale misura sia realistica e fondata la prevista crescita della produzione e delle emissioni per gli impianti esistenti, alla luce del grado medio effettivo e presunto di utilizzo degli impianti a livello di attività per realizzare la crescita prevista.

La Commissione ritiene che tutti i piani valutati, compreso quello dei Paesi Bassi contenente le modifiche notificate alla Commissione il 23 giugno, siano basati su proiezioni sufficientemente giustificate.

La Commissione ha cercato di stabilire se, in contrasto con le disposizioni del trattato, i piani favoriscano indebitamente determinate imprese o attività. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione ritiene che le misure esaminate conferiscano ad alcune imprese un vantaggio selettivo che potrebbe falsare la concorrenza e avere ripercussioni sul commercio intracomunitario; tali misure risultano inoltre ascrivibili agli Stati membri e sembrano comportare l'uso di risorse statali, nella misura in cui oltre il 95% delle quote è assegnato a titolo gratuito. Sebbene la Commissione non possa quindi escludere che i piani comportino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, ogni potenziale aiuto previsto dai piani (ad eccezione dei piani respinti perché in contrasto con il criterio 1) è coerente con il raggiungimento dell'obiettivo ambientale complessivo della direttiva espresso nei criteri 1 e 2 e appare necessario per il conseguimento di tale obiettivo. I beneficiari continueranno a essere incentivati a migliorare la propria prestazione ambientale. Ogni potenziale disparità di trattamento è stata giustificata dagli Stati membri con ragioni obiettive e trasparenti.

3.2. Adeguamenti a posteriori

All'allegato III, criterio 10 e all'articolo 11, la direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di stabilire anticipatamente (prima cioè dell'inizio del periodo di scambio) la quantità assoluta di quote assegnate complessivamente e al gestore di ciascun impianto. Tale decisione non può essere modificata e le quote non possono essere riassegnate aggiungendole o sottraendole alla quantità determinata per ciascun gestore in base a una decisione statale o a una regola prestabilita. La direttiva consente espressamente adeguamenti a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 29 in caso di forza maggiore. Inoltre:

– le decisioni oggetto della presente comunicazione consentono di correggere le assegnazioni previste, in relazione alla qualità dei dati, in qualsiasi momento prima della decisione di assegnazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1;

– la direttiva non esclude, nel caso in cui un impianto venga chiuso nel periodo considerato, la possibilità per gli Stati membri di stabilire che non vi è più un gestore cui rilasciare le quote;

– laddove l'assegnazione ai nuovi entranti sia effettuata ricorrendo a una riserva, la quota esatta assegnata a ciascun nuovo entrante sarà stabilita dopo l'adozione della decisione di assegnazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.

In base al criterio 10, la quantità delle quote da assegnare agli impianti esistenti deve essere precisata nel piano prima dell'inizio del periodo di scambio. La Commissione ha valutato l'ammissibilità degli adeguamenti a posteriori a prescindere dal fatto che un determinato adeguamento in programma o la sua entità sia imputabile al comportamento del gestore le cui quote si propone di modificare durante il periodo considerato o sia, al contrario, indipendente da tale comportamento.

In virtù dell'allegato III, criterio 5, lo stesso principio si applica ai nuovi entranti. Dopo avere stabilito durante il periodo di scambio il numero assoluto di quote da assegnare a un nuovo entrante prendendole da un'apposita riserva, uno Stato membro non può ritornare su tale decisione: in caso contrario alcune imprese potrebbero essere indebitamente favorite o discriminate dall'applicazione di un principio che non è accettabile per gli impianti esistenti.

Gli adeguamenti a posteriori rischiano di provocare una situazione di incertezza per i gestori e di avere un effetto negativo sulle decisioni di investimento e sul mercato degli scambi. Gli adeguamenti a posteriori sostituiscono con procedure amministrative di difficile attuazione soluzioni più efficienti offerte dal mercato. Anche le revisioni a posteriori verso il basso, nelle quali si potrebbe ravvisare un effetto benefico sull'ambiente, compromettono la certezza di cui le imprese hanno bisogno per procedere agli investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni.

Secondo la Commissione, gli adeguamenti a posteriori previsti dai piani della Germania e dell'Austria sono in contrasto con i criteri 5 e/o 10.

La Commissione ritiene che il piano tedesco contrasti con il criterio 10 perché la Germania intende adeguare, o avere la possibilità di adeguare, le quote concesse a ciascun impianto nel periodo 2005-2007 nel caso in cui i) gli impianti esistenti che iniziano l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2003 risultino sottoutilizzati; ii) le emissioni annue degli impianti esistenti siano inferiori al 40% delle emissioni del periodo di riferimento; iii) gli impianti esistenti ricevano quote aggiuntive a causa del trasferimento delle quote previste per un impianto chiuso; iv) gli impianti esistenti o i nuovi entranti che beneficiano di quote assegnate a titolo di incentivo per la cogenerazione presentino una produzione energetica in cogenerazione inferiore a quella del periodo di riferimento. L'intenzione della Germania di riservarsi la possibilità di adeguare le quote assegnate ai nuovi entranti contrasta con il criterio 5 che, in conformità del trattato, vieta le discriminazioni, in quanto l'applicazione di tali adeguamenti a posteriori discriminerebbe i nuovi entranti rispetto ai gestori degli altri impianti, per i quali la direttiva vieta adeguamenti a posteriori delle quote assegnate.

La Commissione ritiene che il piano austriaco contrasti con il criterio 10 perché le norme austriache relative al trasferimento del diritto di ricevere un dato quantitativo di quote provenienti dagli impianti esistenti che cessano l'attività comportano l'adeguamento delle quote assegnate a un impianto esistente nel periodo 2005-2007.

3.3. Regole sui trasferimenti

Viste le aspettative divergenti circa il tempo necessario per istituire un mercato ampio e fluido, la direttiva lascia agli Stati membri un certo potere discrezionale nel decidere le modalità secondo le quali i nuovi entranti potranno iniziare a partecipare al sistema di scambio; un potere discrezionale degli Stati membri esiste anche in relazione al trattamento da riservare agli impianti chiusi.

Se uno Stato membro non sospende il rilascio delle quote a un impianto chiuso per la parte rimanente di un periodo di scambio, vige la possibilità di trasferire le quote da un impianto chiuso a un nuovo impianto posto sotto il controllo dello stesso gestore.

Ove uno Stato membro abbia deciso di sospendere il rilascio di ulteriori quote a un impianto chiuso per la parte rimanente di un periodo di scambio e abbia istituito una riserva per i nuovi entranti, occorre esaminare le condizioni di funzionamento di questa parte del sistema per evitare che gli impianti che usufruiscono della possibilità di trasferimento siano favoriti indebitamente rispetto a quelli che non hanno questa possibilità. L'applicazione di una regola di trasferimento può essere limitata circoscrivendo, per un gestore, la possibilità di beneficiarne soltanto al caso in cui l'impianto chiuso e il nuovo impianto si trovino entrambi sul territorio dello Stato membro in questione.

La Commissione osserva inoltre che il fatto di trattenere le quote successivamente alla chiusura degli impianti dovrebbe incentivare gli investimenti in impianti puliti ed efficienti. L'impatto ambientale di una regola di trasferimento è tuttavia neutro, a meno che uno Stato membro cancelli le quote non rilasciate in seguito alla chiusura degli impianti: tutte le quote in eccesso saranno probabilmente restituite da un altro impianto, nello stesso Stato membro o altrove, per poter effettuare emissioni.

3.4. Riserve destinate ai nuovi entranti

Come illustrato in precedenza, la direttiva concede agli Stati membri un certo potere discrezionale nel decidere se accantonare parte delle quote per costituire una riserva al fine di assegnare quote gratuite ai nuovi entranti che iniziano a gestire nuovi impianti nel corso del periodo di scambio, secondo quanto precisato nei punti da 48 a 64 del documento di orientamento.

Come previsto dal documento di orientamento, in sede di valutazione delle riserve destinate ai nuovi entranti la Commissione ha esaminato gli aspetti seguenti:

- giustificazione dell'entità della riserva;
- descrizione del metodo applicato per assegnare le quote ai nuovi entranti;
- destinazione o meno della riserva ad attività, tecnologie o finalità specifiche;
- uso delle quote eventualmente rimaste nella riserva al termine del periodo;
- disposizioni applicabili in caso di esaurimento della riserva durante il periodo in questione.

Gli otto piani valutati prevedono l'istituzione di riserve destinate ai nuovi entranti per complessivi 80,8 milioni di quote[4].

La Commissione ritiene che tutti i piani valutati prevedano una riserva di dimensioni sufficientemente giustificate; in particolare, essa ha valutato l'entità del potenziamento previsto degli impianti esistenti (eccezion fatta per gli ampliamenti di capacità che rientrano nella categoria dei nuovi entranti) rispetto ai nuovi impianti, tenendo conto delle quote assegnate a nuovi entranti noti in conformità del punto 54 del documento di orientamento.

La Commissione ritiene che tutti i piani valutati contengano informazioni sul metodo applicato per assegnare le quote della riserva ai nuovi entranti; mancano però ancora alcuni dettagli operativi. Non essendo in possesso di tutte le informazioni necessarie, la Commissione non può escludere che, quando verranno elaborate disposizioni più dettagliate, queste possano essere in contrasto con altri criteri o con il trattato. Il criterio 6 è da ritenersi non soddisfatto laddove i piani contengano informazioni insufficienti sulle modalità di inizio della partecipazione dei nuovi entranti al sistema di scambio: è il caso del piano presentato dal Regno Unito.

La Commissione osserva che l'Austria, l'Irlanda, la Svezia e il Regno Unito hanno scelto regole di destinazione specifica della riserva per i nuovi entranti prevedendo un accesso prioritario per determinate tecnologie (Svezia) o suddividendo la riserva in varie parti (Austria, Irlanda e Regno Unito). La Commissione si è chiesta se tali regole non siano eccessive, nella misura in cui potrebbero violare il principio della libertà di stabilimento garantito dal trattato, giungendo alla conclusione che nessuno dei piani contiene regole di destinazione specifica eccessive.

Dall'esame dell'uso che verrà fatto delle quote rimaste nella riserva al termine del periodo in questione, è emerso che la Danimarca e la Germania intendono cancellare le quote eventualmente rimaste; l'Austria, l'Irlanda, la Slovenia e il Regno Unito[5] intendono vendere le eventuali quote residue; la Svezia e i Paesi Bassi non hanno ancora deciso se le quote residue saranno cancellate o vendute, ma si sono impegnati a non trasferirle agli impianti esistenti. Il trasferimento gratuito delle quote residue agli impianti esistenti è in contrasto con il criterio 10 (cfr. la sezione dedicata agli adeguamenti a posteriori). Sono invece ammissibili la cancellazione e la vendita delle quote residue a patto che, come previsto dall'articolo 10, non sia venduto oltre il 5% della quantità complessiva assegnata per il periodo 2005-2007. La Commissione rammenta che, come già spiegato nel documento di orientamento, la vendita di eventuali quote residue dovrebbe essere effettuata al termine del periodo di scambio, quando si avrà la certezza che non vi siano altri nuovi entranti idonei a ricevere quote provenienti dall'apposita riserva.

Nel valutare cosa accadrà in caso di esaurimento della riserva durante il periodo, la Commissione ha preso nota dell'intenzione di Austria, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e Regno Unito di fare in modo che i nuovi entranti che inizieranno a operare dopo l'esaurimento della riserva acquistino quote sul mercato.

---

4 Austria 1 milione, Danimarca 3 milioni, Germania 9 milioni, Irlanda 1 milione, Paesi Bassi 7,5 milioni, Slovenia 0,2 milioni, Svezia 2,4 milioni e Regno Unito 56,8 milioni.

5 Al fine di rispettare l'articolo 10 della direttiva, il Regno Unito si è impegnato a non vendere più del 5% delle quote da esso rilasciate per il periodo 2005-2007.

3.5. Coerenza con altre normative

All'allegato III, criterio 4, la direttiva dispone che i piani nazionali di assegnazione devono essere coerenti con altri strumenti legislativi e politici della Comunità.

La direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità[6] impone agli Stati membri di stabilire obiettivi indicativi nazionali relativi alla percentuale di energia rinnovabile da produrre nel 2010 e di adottare provvedimenti per conseguire tali obiettivi: ciò comporterà la riduzione delle emissioni interessate al sistema di scambio a prescindere dall'effetto del sistema medesimo. La direttiva è perciò uno degli strumenti comunitari da prendere in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali di assegnazione; occorrerebbe pertanto tenerne conto destinando all'attività di produzione di energia elettrica un numero di quote inferiore a quello che le sarebbe stato altrimenti destinato.

La Commissione ritiene che tutti i piani da essa valutati siano coerenti con la direttiva 2001/77/CE.

3.6. Aspetti specifici dei singoli piani

Il piano del Regno Unito contiene, come previsto dal criterio 10, un elenco degli impianti interessati, ma tale elenco è incompleto in quanto non comprende gli impianti di Gibilterra.

La tabella 3 riportata qui di seguito sintetizza la valutazione della Commissione evidenziando i criteri che sono stati disattesi.

---

[6] GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

Tabella 3

	Austria	Danimarca	Germania	Paesi Bassi	Irlanda	Slovenia	Svezia	Regno Unito
1) Impegni di Kyoto								
2) Progressi rispetto alle emissioni								
3) Potenziale di riduzione delle emissioni								
4) Coerenza con altri strumenti legislativi								
5) Non discriminazione			DISATTESO					
6) Nuovi entranti								DISATTESO
7) Azioni intraprese in fasi precoci								
8) Tecnologie pulite								
9) Consultazione del pubblico								
10) Elenco degli impianti con i valori delle quote di ciascuno	DISATTESO		DISATTESO					DISATTESO
11) Concorrenza esterna								
Articolo 10								